

(N. 2539)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MORO, ALBERTI, ANGELILLI, CADORNA, CIANCA, CINGOLANI, CORBELLINI, CROLLALANZA, DE LUCA Angelo, DONINI, GERINI, IORIO, MASSINI, MINIO, MENGHI, MONTAGNANI, ROMANO Domenico, SALARI, SCHIAVI, SMITH, TADDEI e TUPINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 1958

Concessione a favore del comune di Roma  
di un contributo straordinario di lire 5 miliardi per l'anno 1957.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 28 febbraio 1953, n. 103, autorizzò la concessione a favore del comune di Roma di un contributo annuo di lire 3 miliardi per un periodo di tre anni a decorrere del 1952, quale concorso dello Stato negli oneri finanziari che lo stesso Comune sostiene per provvedere alle esigenze derivanti dall'essere la città di Roma sede della Capitale della Repubblica.

Con legge 21 dicembre 1955, n. 1310, detto contributo venne corrisposto anche per il 1955 nella misura di lire quattro miliardi e con la legge 9 novembre 1957, n. 1055, identico contributo venne corrisposto per l'anno solare 1956.

Poichè i motivi che determinarono il Parlamento ad approvare i provvedimenti suaccennati sussistono tuttora, col presente disegno di

legge promosso dai senatori componenti della Commissione speciale che ha esaminato i provvedimenti speciali per la Capitale, si intende assicurare al comune di Roma il contributo dello Stato anche per l'anno 1957. E ciò in attesa che la legge speciale all'esame del Senato possa essere approvata dal Parlamento e risolvere organicamente i problemi finanziari del comune di Roma con criteri adeguati alla importanza ed allo sviluppo della Capitale ed alla sua funzione rappresentativa.

Il contributo è fissato nella misura adottata nel testo del disegno di legge accolto dalla Commissione speciale ed accettata dal rappresentante del Tesoro.

Il provvedimento indica anche i mezzi per fronteggiare la spesa in ottemperanza all'articolo 81 della Costituzione.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È autorizzata, per l'anno solare 1957, la concessione, a favore del comune di Roma, di un contributo di lire 5 miliardi, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1957-1958.

## Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sullo stanziamento iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58.